



COMUNE DI MONASTERACE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI MONASTERACE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____)

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto del Comune di Monasterace e ai sensi dell'art 3 comma 5 e art. 8 del decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 viene istituita la figura del “ Rappresentante di quartiere “.
- Il presente regolamento riporta le norme fondamentali per la costituzione e ne definisce compiti e funzioni nei rapporti con l'Amministrazione comunale.

Art.2 FINALITA' E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DI QUARTIERE

- Il Comune di Monasterace istituisce la figura del “Rappresentante di Quartiere” per promuovere ed incentivare la partecipazione attiva della popolazione all'amministrazione locale. La figura del Rappresentante di quartiere sarà funzionale per portare istanze del territorio all'attenzione dell'Amministrazione comunale.
- I Rappresentanti di Quartiere hanno il compito di operare per il miglioramento della vita del quartiere. Stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e di confronto tra i cittadini e ne raccolgono le idee portando avanti proposte valide e funzionali al miglioramento delle condizioni generali di vita della comunità.
- Potranno ricercare ed individuare proposte per dare soluzione a problematiche esistenti o rappresentare esigenze di quartiere o di persone ivi residenti ancora non note all'amministrazione.
- Favorire la conoscenza dei cittadini delle dinamiche amministrative ed incentivarne la partecipazione attiva per un maggiore coinvolgimento sulle determinazioni dell'Amministrazione comunale.
- Diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione sociale.

Art.3 FUNZIONI E OBIETTIVI DEL RAPPRESENTANTE DI QUARTIERE

I rappresentanti di quartiere al fine di raggiungere gli obiettivi per i quali sono chiamati ad operare possono:

- Recuperare e promuovere antiche tradizioni ed eventi popolari per animare e caratterizzare la vita del quartiere conferendo anche un carattere identitario del quartiere. Potranno essere promosse attività di natura culturale, sportiva e ricreativa.
- Organizzare riunioni e momenti di confronto pubblici con gli abitanti del quartiere per raccogliere pareri ed opinioni su argomenti specifici di interesse comune.
- Sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale proposte per migliorare la vita del quartiere.
- Relazionare, su invito del Sindaco in consiglio comunale
- Fornire pareri richiesti dall'Amministrazione comunale
- Redigere una relazione annuale da presentare all'Amministrazione comunale entro il 30 Ottobre di ogni anno sulla situazione generale del quartiere e con la possibilità

di inserire richieste su necessità ritenute prioritarie per il miglioramento generale dei servizi offerti.

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

- Per “ Quartiere “ si intende una porzione di territorio senza personalità giuridica, la cui esistenza è rappresentata dalla presenza di un adeguato nucleo di abitanti concentrata nella zona identificata.
- La delimitazione dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento. Modifiche o costituzioni di nuovi quartieri sono deliberati dal consiglio comunale sentito anche il parere dei rappresentanti di quartiere e/o dei promotori interessati.
- Nel Comune di Monasterace vengono individuati i seguenti Quartieri :
 - 1) Borgo di Monasterace
 - 2) Campomarzio / Runci
 - 3) Lambrosi
 - 4) Marone
 - 5) Lupa-Ficarelle-Ex Istituto Agrario
 - 6) Nazionale e Marina

Art. 5 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI

- Ogni “ Quartiere “ ha 1 rappresentante nominato direttamente dal Sindaco.
- L'Amministrazione comunale pubblica un avviso sull'Albo pretorio per la durata di 15 giorni rivolto a chiunque abbia compiuto i 18 anni e goda dei diritti politici, al fine di presentare candidature. Fanno eccezione i casi riportati al successivo comma.
- Non possono candidarsi, il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta.
- I rappresentanti di Quartiere sono nominati tra i residenti nel relativo quartiere che avranno fatto espressa richiesta mediante presentazione di richiesta scritta presentata al protocollo del comune entro i termini previsti dall'avviso ed indirizzata direttamente al Sindaco.
- I Rappresentanti di Quartiere rimangono in carica per tutta la durata del consiglio e si rinnovano in caso di scioglimento anticipato.
- In caso di dimissioni o di revoca dell'incarico da parte del Sindaco si procede alla nuova nomina mediante nuovo avviso.

Art. 6 PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

- I Rappresentanti di Quartiere, in virtù degli articoli di cui sopra, hanno la facoltà ed il dovere di partecipare all'attività amministrativa del comune mediante proposte,

petizioni ed istanze i cui contenuti possano essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella programmazione annuale e pluriennale dell'ente.

Le proposte ed istanze per essere esaminate dovranno essere presentate al protocollo del comune ed indirizzate dal Rappresentante di Quartiere al Sindaco.

- I Rappresentanti di quartiere potranno essere consultati da parte dell'Amministrazione Comunale per la formulazione di proposte su argomenti specifici e di rilievo che interessano il quartiere di riferimento.

Art. 7 DIRITTO DI ACCESSO

- I Rappresentanti di Quartiere hanno diritto di accesso, previa domanda scritta, agli atti amministrativi di pubblico interesse riferiti al proprio quartiere e funzionali all'espletamento del proprio mandato. L'accesso agli atti è gratuito. La richiesta relativa agli atti richiesti viene formulata per iscritto e presentata all'ufficio protocollo indirizzandola agli uffici di riferimento motivandola in maniera tale possa essere dato riscontro nei termini come previsto dalle vigenti normative. I rappresentanti di quartiere sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.